



## Modifica dell'ordinanza sugli esplosivi (OEspl)

### Spiegazioni

---

#### 1. Contesto

A vent'anni dall'introduzione del cosiddetto concetto della «New Approach», strategia che ha contribuito in modo decisivo all'istituzione della libera circolazione delle merci nel mercato interno europeo, è stata constatata la necessità di migliorarne l'attuazione. In effetti, il quadro legislativo è diventato sempre più complesso e spesso per lo stesso prodotto è prevista l'applicazione contemporanea di diverse prescrizioni. Se poi tali prescrizioni non sono uniformi, il mondo economico e le autorità si trovano di fronte a difficoltà attuative sempre maggiori. Per ovviare a queste lacune orizzontali, il 1° gennaio 2010 è entrato in vigore nell'UE il nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti (il cosiddetto *New Legislative Framework*, NLF)<sup>1</sup>, il cui scopo è il rafforzamento delle prescrizioni europee relative alla sicurezza dei prodotti e dei meccanismi per la loro attuazione nonché il conseguimento di una maggiore coerenza nei diversi settori economici.

Il NLF stabilisce requisiti di base per l'accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato e persegue un quadro normativo uniforme (p. es. definizioni armonizzate) e condizioni concorrenziali paritarie fra gli attori economici (pari diritti e doveri). L'intera legislazione europea sui prodotti va adeguata al nuovo quadro legale. Nell'ambito del cosiddetto «Alignment Package»<sup>2</sup> sono già state riviste otto direttive europee, che entreranno in vigore il 20 aprile 2016.

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e Decisione N. 768//2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

<sup>2</sup> Direttiva 2014/28/UE (esplosivi), 2014/29/EU (recipienti semplici a pressione), 2014/30/EU (compatibilità elettromagnetica), 2014/31/EU (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 2014/32/EU (strumenti di misura), 2014/33/EU (ascensori), 2014/34/EU (apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva), 2014/35/EU (materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione).

Le direttive interessate non hanno subito una revisione sostanziale: gli adeguamenti riguardano le definizioni, i doveri degli attori economici, i requisiti per l'accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità e i principi di base della vigilanza del mercato.

Il NLF introduce definizioni legali uniformi per i concetti fondamentali che fino ad oggi, nel quadro della «New Approach», venivano definiti in maniera diversa nelle singole direttive settoriali europee, permettendo in tal modo di utilizzare gli stessi termini per tutto il mercato dell'UE.

Anche i doveri degli attori economici vengono ridefiniti. Nella messa a disposizione e nell'immissione sul mercato, gli attori economici devono agire con responsabilità e nel pieno rispetto dei requisiti normativi vigenti. L'UE presuppone il principio della responsabilità graduata, che stabilisce una ripartizione chiara e proporzionale dei diritti e doveri corrispondenti al ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione.

I nuovi requisiti per l'accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità stabiliti dal NLF assicurano inoltre un livello qualitativo uniforme nell'esecuzione della valutazione della conformità.

Infine, il NLF definisce i requisiti di base a livello orizzontale nell'ambito della vigilanza del mercato per gli Stati membri e le autorità nazionali che, come avvenuto fino ad oggi, continuano a disporre delle autorizzazioni e dei mezzi necessari per ritirare dal mercato o distruggere i prodotti non conformi o pericolosi. Queste misure di salvaguardia, come le prescrizioni sui controlli dei prodotti provenienti da Paesi terzi, trovano ora il loro fondamento giuridico nel NLF, che prevede inoltre l'introduzione di nuovi mezzi di comunicazione per la collaborazione fra le autorità nazionali e fra tali autorità e la Commissione.

### **Conseguenze per la Svizzera**

Secondo la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG), il legislatore deve elaborare le prescrizioni tecniche in modo da renderle compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera (art. 4 cpv. 2) e il Consiglio federale può concludere accordi internazionali con l'intento di ridurre o rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio (art. 14 LOTG). L'Accordo fra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA)<sup>3</sup> copre 20 settori di prodotti e le relative disposizioni legislative, regolamentari e amministrative equivalenti. Per la commercializzazione sul mercato svizzero e su quello dell'UE, i prodotti rientranti nel campo di applicazione dell'MRA vengono sottoposti a un'unica valutazione della conformità (verifica, certificazione, ispezione) svolta da un organismo riconosciuto ai sensi dell'Accordo.

Le otto direttive dell'«Alignment Package» rientrano nel campo di applicazione dell'MRA. Per garantire l'equivalenza fra la legislazione europea e quella svizzera anche dopo il 20 aprile 2016, le corrispondenti ordinanze svizzere saranno adeguate in tempo e i capitoli dell'MRA

---

<sup>3</sup> RS 0.946.526.81

interessati saranno rivisti tramite una decisione del Comitato misto. Prima dell'entrata in vigore delle direttive UE saranno rinotificati presso la Commissione europea tutti gli organismi di accreditamento preposti alla valutazione riconosciuti nel quadro dell'MRA.

### Ordinanze interessate

L'adeguamento riguarda le seguenti otto ordinanze settoriali:

Ordinanza	Direttiva	Capitolo MRA	Ufficio competente
Ordinanza sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (RS 819.122)	2014/29/UE	6, Apparecchi a pressione	SECO/ABPS
Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (RS 734.6)	2014/34/UE	8, Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva	UFE
Ordinanza sui prodotti elettrici e bassa tensione (SR 734.26)	2014/35/UE	9, Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica	UFE
Ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (RS 734.5)	2014/30/UE	9, Materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica	UFCEM
Ordinanza sugli strumenti di misurazione (RS 941.210)	2014/32/UE	11, Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati	METAS
Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (RS 941.213)	2014/31/UE	11, Strumenti di misura e imballaggi preconfezionati	METAS
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (RS 819.13)	2014/33/UE	17, Ascensori	SECO/ABPS
Ordinanza sugli esplosivi (RS 941.411)	2014/28/UE	20, Esplosivi per uso civile	FEDPOL

## 2. Modifiche al contenuto dell'ordinanza sugli esplosivi

L'ordinanza sugli esplosivi tiene conto già da diverso tempo del diritto europeo. Sin dalla sua revisione totale nel 2000 (RU **2001** 334), essa si rifà alla direttiva 93/15/CE concernente gli esplosivi. Una direttiva analoga relativa ai pezzi pirotecnici (2007/23/CE) è stata ugualmente trasposta nel 2010 in occasione di una revisione parziale (RU **2010** 2229). Inoltre, nell'ordinanza è stata successivamente integrata anche la direttiva 2008/43/CE relativa alla tracciabilità degli esplosivi (RU **2012** 5315).

Dal 2010, gli esplosivi, e nella fattispecie la direttiva 93/15/CE, costituiscono parte integrante del capitolo 20 dell'MRA. Per continuare a garantire l'equivalenza tra la legislazione UE e l'OESpl, è necessario pertanto armonizzare quest'ultima con la direttiva 2014/28/UE concernente gli esplosivi, che sostituisce la direttiva 93/15/UE. Va inoltre colta l'occasione per trasporre anche la direttiva 2013/29/UE relativa ai pezzi pirotecnici che riprende, abrogandola, la direttiva 2007/23/CE. Sebbene quest'ultima non sia contemplata dall'MRA, l'OESpl è stata

ugualmente armonizzata sotto il profilo materiale con le sue disposizioni, al fine di evitare l'insorgenza di ostacoli tecnici tra la Svizzera e l'UE.

Va altresì sottolineato che il NLF non comporta alcuna modifica per le attuali procedure nel settore degli esplosivi e della pirotecnica. La conformità dei prodotti e la vigilanza del mercato hanno infatti da sempre rappresentato un elemento fondante dell'OEspl nonché una priorità per l'UCEP e gli organi esecutivi cantonali. Inoltre, a differenza del sistema europeo, basato sulla dichiarazione di conformità, quello svizzero, pur aderendo a tale principio, è strutturato essenzialmente in un regime di autorizzazioni e permessi. Nonostante tali differenze, entrambe le legislazioni sono state riconosciute come equivalenti nel quadro dell'MRA.

Le modifiche degli articoli 52, 79, 86, 108, 115, e la sostituzione di espressioni concernente la versione francese non sono riconducibili all'Alignment package. Si tratta invece di correzioni e adeguamenti dettati dalla prassi o dall'esigenza di rendere più preciso il testo.

#### *Sostituzione di espressioni*

Nella nuova direttiva 2013/29/UE le categorie di pezzi pirotecnici 1, 2, 3 e 4 sono rispettivamente rinominate come categorie F1, F2, F3 e F4. La nuova denominazione è ripresa anche nell'ordinanza. L'articolo 119c prevede un lungo periodo transitorio di 10 anni durante il quale gli operatori economici attivi in Svizzera potranno esaurire le scorte dei pezzi pirotecnici recanti la vecchia denominazione. Nel concreto, alcun interesse pubblico giustificerebbe infatti la distruzione da parte degli operatori delle proprie scorte e le conseguenti perdite. Detto periodo transitorio non si applica tuttavia alle esportazioni sul mercato europeo, dato che i pezzi pirotecnici devono soddisfare le norme, soprattutto in materia di etichettatura, del Paese destinatario.

In occasione di una revisione precedente dell'OEspl, la denominazione francese dell'Istituto forense di Zurigo, in tedesco «Forensisches Institut Zurich» (FOR), era stata tradotta erroneamente con «institut médico-légal de Zurich». Poiché tale organismo non dispone in realtà di alcuna competenza in ambito medico, è stato necessario procedere a una sostituzione di espressioni, introducendo la nuova denominazione «institut de police scientifique de Zurich».

#### *Art. 1a cpv. 1 lett. ed e<sup>bis</sup> e 2*

Le direttive 2013/29/UE e 2014/28/UE effettuano la distinzione tra «immissione sul mercato» e «messa a disposizione sul mercato» a seconda che il prodotto venga immesso per la prima volta o nuovamente sul mercato. Tale distinzione è d'importanza rilevante soprattutto ai fini della dichiarazione di conformità, che non dovrà quindi essere rinnovata di volta in volta. Essa è ora riportata nel capoverso 1 lettere e ed e<sup>bis</sup>.

Lo scopo del NLF è di ottenere una terminologia uniforme, in particolare per gli organi di notifica e la vigilanza del mercato. Nell'articolo 1a sono riportate le definizioni dei termini utilizzati nell'OEspl. Infine, il capoverso 2 contiene ora un rinvio anche alle direttive 2013/29/UE e 2014/28/UE.

#### *Art. 4*

La distinzione tra immissione sul mercato e messa a disposizione sul mercato è ugualmente integrata nel presente articolo (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. e ed e<sup>bis</sup> e 2).

#### *Art. 7a*

Il NLF definisce in modo più chiaro gli obblighi degli operatori economici, ovvero di fabbricanti, venditori, importatori e rappresentanti autorizzati. Lo scopo è far sì che gli operatori economici,

in considerazione del ruolo particolare da essi svolto nell'ambito della catena di approvvigionamento e di distribuzione, siano responsabili della conformità degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici con i requisiti legali. Ciò permetterà di garantire un elevato grado di protezione degli interessi pubblici.

L'articolo 7a rinvia alle pertinenti disposizioni europee. Per gli operatori economici svizzeri valgono pertanto le stesse regole applicabili ai propri omologhi dell'UE. In concreto, ciò implica che i fabbricanti e gli importatori immettano sul mercato soltanto dei prodotti conformi e che i distributori garantiscano che l'etichettatura (comprese le istruzioni) e la tracciabilità dei prodotti siano conformi.

Le disposizioni UE concernenti l'obbligo di apporre la marcatura CE non sono applicabili. Tale obbligo deriva esclusivamente dal diritto europeo. Ne consegue che la Svizzera non può disporre nell'ambito della propria legislazione di una simile marcatura.

*Art. 8, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. a*

La distinzione tra immissione sul mercato e messa a disposizione sul mercato è integrata nella frase introduttiva del presente articolo (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. e ed e<sup>bis</sup>). La direttiva 2014/28/UE sostituisce e abroga la direttiva 93/15/CE. A partire dall'articolo 8 occorrerà pertanto sostituire tutti i riferimenti a quest'ultima direttiva contenuti nell'OEspl.

*Art. 10*

L'articolo 10 relativo alle norme tecniche è stato completamente rielaborato allo scopo di includere le disposizioni della legge sulla sicurezza dei prodotti. Si tratta esclusivamente di una modifica di carattere tecnico-legislativo; le norme restano infatti invariate.

*Art. 11 cpv. 1, art. 12 cpv. 1*

Alla luce di quanto appena esposto, nei presenti articoli è stato aggiornato il rinvio alla direttiva europea.

*Art. 14*

In occasione della revisione parziale del 2010 menzionata in precedenza, gli allegati 12.1-12.5 e 13 dell'OEspl sono stati armonizzati con gli allegati delle direttive 93/15/CE e 2007/23/CE. Tali allegati erano gli stessi sia per gli esplosivi sia per i pezzi pirotecnici. Per contro, con la revisione delle direttive 2013/29/UE e 2014/28/UE, tali allegati divergono ora leggermente, il che rende più complicato rifarsi a essi. Giova inoltre ricordare che in Svizzera gli allegati di cui sopra non trovano mai applicazione nei settori degli esplosivi e della pirotecnica, vista l'assenza di un organismo notificato sul nostro territorio. Appare pertanto opportuno rinunciare a disciplinare un aspetto che non è presente sul nostro territorio, rinviando piuttosto al diritto europeo, qualora dovesse rivelarsi necessario, ovvero agli allegati delle direttive 2013/29/UE e 2014/28/UE relativi alla procedura di conformità (cfr. anche art. 25a).

*Art. 16 cpv. 1*

La distinzione tra immissione sul mercato e messa a disposizione sul mercato è operata anche nel presente articolo (cfr. art. 1a cpv. 1, lett. e ed e<sup>bis</sup>).

*Art. 17, rubrica, nonché cpv. 1 e 3*

L'articolo 17 disciplina i provvedimenti che possono essere adottati in caso di presenza sul mercato di esplosivi non conformi. In virtù del nuovo articolo 25b, tale norma è applicabile per analogia anche ai pezzi pirotecnici non conformi.

In linea con quanto previsto dal NLF, il capoverso 3 formalizza la prassi, motivata dall'interesse pubblico, secondo cui gli uffici centrali dei diversi Paesi si informano reciprocamente quando un prodotto pericoloso è presente sul mercato.

*Art. 24, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. a*

La distinzione tra immissione sul mercato e messa a disposizione sul mercato è integrata nella frase introduttiva del presente articolo (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. e ed e<sup>bis</sup>). La direttiva 2007/23/CE è stata sostituita e abrogata dalla direttiva 2013/29/UE. Nell'OEspl occorre pertanto adeguare i rispettivi rinvii.

*Art. 25*

Il rinvio alla direttiva riportato nel capoverso 1 è stato adeguato.

Il capoverso 4 che faceva riferimento alle norme tecniche per i pezzi pirotecnici definite dagli articoli 11–17 è abrogato e il suo contenuto è trasferito nel nuovo articolo 25b.

*Art. 25a*

Il nuovo articolo 25a rimanda alle procedure di conformità previste dalla direttiva 2013/29/UE per i pezzi pirotecnici.

*Art. 25b*

Il contenuto di questo nuovo articolo è stato ripreso dal capoverso 4 dell'articolo 25, ora abrogato. Come già illustrato a proposito dell'articolo 14, è stato necessario creare un articolo ad hoc che regolamentasse le procedure di conformità relative ai pezzi pirotecnici. Per tale ragione, si è deciso di stralciare l'articolo 14 dal rinvio agli articoli 11–17. Tali procedure sono infatti ora regolamentate dall'articolo 25a.

*Art. 27 cpv. 1*

L'espressione «pezzi pirotecnici per usi civili» è stata sostituita con «pezzi pirotecnici» in quanto obsoleta.

*Art. 31 cpv. 1*

Cfr. commento all'articolo 27 capoverso 1.

*Art. 39 cpv. 2*

Nel presente articolo, il rinvio agli articoli 8-25 è esteso ora anche ai nuovi articoli 25a e 25b (cfr. sopra).

*Art. 52 cpv. 7*

Con l'adeguamento della legislazione svizzera alle modifiche della direttiva 2014/28/UE, i pezzi pirotecnici utilizzati all'interno dei sistemi di sicurezza rientrano ora nella categoria P2. Conformemente all'articolo 6 dell'OEspl i pezzi pirotecnici della categoria T2 e P2 possono essere forniti esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche. Attualmente in Svizzera, i pezzi pirotecnici della categoria P2 sono forniti soltanto a persone in possesso di un rispettivo permesso d'impiego di sostanze esplosive (minimo categoria A) o di un permesso d'uso di pezzi pirotecnici (HA [Razzi di cannoni grandinifughi], SV [Valvole ad apertura rapida], SS [Cartucce per la saldatura]). Nell'industria automobilistica o aerospaziale i pezzi pirotecnici della categoria P2 possono essere parte integrante di un sistema di sicurezza (pretensionatori

per cinture di sicurezza, airbag, apriporta ecc.). Nell'ambito della formazione e del perfezionamento professionale i lavoratori specializzati operanti nei settori industriali di cui sopra ricevono un'istruzione e una formazione adeguata a maneggiare i pezzi pirotecnici impiegati. La formazione è svolta secondo le prescrizioni del produttore di tali pezzi. L'attuale sistema di formazione si è affermato nei diversi settori in questione. Una modifica di tale sistema e l'introduzione di un ulteriore obbligo concernente il permesso d'uso per questo tipo di pezzi pirotecnici comporterebbe oneri amministrativi troppo elevati e difficili da gestire senza apportare alcun miglioramento all'attuale prassi. In Austria, ad esempio, il legislatore ha provveduto a dispensare i settori industriali summenzionati dall'ambito di applicazione materiale e personale della legge denominata PyrtTG 2010.

#### *Art. 79 cpv. 1*

Questa disposizione stabilisce i requisiti in materia di serrature per i locali contenenti esplosivi. La modifica apportata al capoverso 1 nasce dalla necessità di tener conto dei progressi tecnologici compiuti in tale settore.

#### *Art. 86 cpv. 1*

La decisione di modificare il capoverso 1 è dettata dalle seguenti considerazioni: la categoria P2 comprenderà in futuro sempre più pezzi pirotecnici che necessitano di norme di stoccaggio differenziate. Ad esempio, un razzo antigrandine è catalogabile come un classico pezzo pirotecnico della categoria P2 contenente circa 1 kg di materia esplosiva. Un bengala da stadio, invece, pur appartenendo anch'esso alla categoria P2, è caratterizzato da una quantità netta di esplosivo decisamente minore, motivo per cui appare inopportuno sottoporlo alle medesime rigide norme in materia di custodia.

#### *Art. 108 cpv. 3*

Il tenore del capoverso 3 in vigore non corrisponde alla realtà. Infatti sono poche le persone competenti in grado di distruggere dei pezzi pirotecnici. Tra queste persone si annoverano i fabbricanti e gli specialisti. Per specialista s'intende una persona che conosce la composizione e il funzionamento dei pezzi pirotecnici. Gli altri operatori economici non dispongono invece delle sue stesse conoscenze.

Inoltre, benché si tratti di una pratica già diffusa, si è deciso comunque di formalizzare il fatto che gli operatori economici attivi nel settore dei pezzi pirotecnici siano tenuti a riprendere i prodotti restituiti dai clienti.

#### *Art. 115 cpv. 1*

Da un punto di vista formale non era previsto alcun emolumento per i provvedimenti adottati in virtù dell'articolo 17 in combinato disposto con l'articolo 25b. La presente modifica permette di colmare tale lacuna.

#### *Art. 119a cpv. 2, frase introduttiva*

La distinzione tra immissione sul mercato e messa a disposizione sul mercato è integrata nella fase introduttiva del presente articolo (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. e ed e<sup>bis</sup>).

#### *Art. 119c*

Sulle etichette dei pezzi pirotecnici è riportato il rispettivo numero della categoria. Con il cambiamento di denominazione previsto dalla sostituzione di espressioni illustrata in precedenza,

agli operatori economici va concesso dunque un periodo transitorio per esaurire le scorte di pezzi pirotecnici recanti ancora la vecchia denominazione.

*Allegati 8.1, 10.1 et 10.2*

Questi allegati fissano i requisiti per i locali che ospitano esplosivi rinviando alla norma SIA (Società svizzera degli ingegneri e degli architetti) relativa al calcestruzzo. Il numero di riferimento di tale norma è nel frattempo cambiato, motivo per cui occorre apportare le pertinenti modifiche al testo dell'ordinanza.

*Allegati 12.1–12.5 e 13*

Cfr. il commento agli articoli 14, 25a e 25b.

*Allegato 15*

La tabella delle concordanze tra le espressioni utilizzate nelle direttive europee e le espressioni utilizzate nell'OEspl è stata aggiornata.